STATUTO E REGOLAMENTO

DELLA

BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE

DI CAMERINO

CAMERINO 1869 — TIP. BORGARELLI

BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE
DI CAMERINO

STATUTO

TITOLO PRIMO
Natura e scopo della Società.

Art. 1. È costituita in Camerino una Società avente lo scopo di promuovere la lettura gratuita di libri di utilità *morale* e *materiale*.

Sono assolutamente esclusi i libri che trattano di politica e di religione.

Art. 2. La Società porta il nome di **BIBLIOTECA POPOLARE CIRCOLANTE.**

Art. 3. Si provvederà a tal fine coi doni sia in libri, sia in denaro, che verranno fatti alla Biblioteca, e coi fondi derivanti dalle quote mensili.

Art. 4. La Società dovrà astenersi dal prender parte a tutto quanto è estraneo alla causa delle Biblioteche popolari, nel cui interesse esclusivo è fondata.

TITOLO SECONDO
Ammissione, diritti e doveri dei Soci.

Art. 5. La Società si compone di un numero indefinito di Soci d' ambo i sessi formanti tutti una sola categoria.

Art. 6. È ammesso a far parte della Società chiunque non sia stato condannato a pene infamanti.

Art. 7. L' ammissione si fa scrivendo il nome nell' albo dei Soci, ed offrendo in dono alla Società un libro, che adempia al prescritto dell' Art. 1.

L' iscrizione si farà nel primo di ogni mese.

Art. 8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di somministrare libri a tutti coloro del Comune di Camerino, che, non essendo Soci, presenteranno due Soci responsabili pei libri che domandano

Tutti i Soci hanno diritto di aver libri dalla Biblioteca.

Art. 9 I soli Soci maschi sono eleggibili alle cariche ed agli uffici concernenti la Direzione ed Amministrazione della Biblioteca popolare.

Art. 10. Ogni Socio ha diritto di proporre al Presidente l' acquisto di qualche libro, periodico ec. purchè vi concorrano sempre le condizioni volute dall' Articolo 1.

Art. 11. Potrà un Socio togliersi dalla Società dopo un anno dall' epoca della sua iscrizione, purchè quindici giorni innanzi al fine dell' anno stabilito ne dia particolare avviso per iscritto al Presidente.

Omesso, o fatto tardivamente un tale avviso, s' intenderà che egli voglia seguitare a far parte per un altro anno della Società.

Art. 12. Ogni Socio si obbliga alla mensile contribuzione di centesimi 30 da pagarsi antecipatamente al primo di ogni mese nelle mani del Cassiere, o di chi per esso.

Art. 13. S' intenderà cassato dall' Albo dei Soci:

1.° Il Socio moroso di quattro quote mensili;

2.° Il Socio che non restituirà il libro, scorso il tempo fissato a tal uopo da apposito Regolamento.

In ambedue i casi il nome del Socio moroso sarà denunciato all' Assemblea generale.

TITOLO TERZO

Governo ed Amministrazione della Società.

Art. 14. La Società è rappresentatata da un Consiglio

Direttivo composto da un Presidente, un Bibliotecario, due Consiglieri effettivi, due supplenti, un Segretario, un Vice-Segretario, ed un Cassiere.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è nominato annualmente dai Soci convocati in Assemblea generale a maggioranza relativa di voti, e non è vietato di rieleggere quelli che cessano dall' ufficio.

Art. 16. Per lo spoglio delle schede vengono dal Presidente nominati nell' Assemblea stessa due Scrutatori fra i Soci presenti.

Art. 17. Spetta al Consiglio Direttivo il disbrigo di tutti gli affari sociali. Esso pronuncia definitivamente sulle petizioni, ricorsi, radiazioni dei Soci per causa legitima stabilita dallo Statuto, dispone provvisoriamente nelle circostanze non previste dal medesimo, con l'obbligo in tal caso di renderne conto alla prima Assemblea.

Art. 18. Le adunanze del Consiglio sono valide, intervenendovi più di quattro suoi componenti al primo invito, e non meno di tre nel secondo.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta.

Art. 19. Quel membro del Consiglio, che mancherà senza un legittimo motivo per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, s'intenderà dimesso volontariamente dalla carica che occupa, e si procederà alla surrogazione con quello fra i Consiglieri supplenti, che nella elezione riportò maggior numero di voti.

TITOLO QUARTO

Del Presidente e dei Funzionari.

Art. 20. Il Presidente, come rappresentante la Società, ha precipua parte nella trattazione degli affari sociali, invigila sulle varie attribuzioni degli altri funzionari, convoca e presiede le adunanze generali e quelle del Consiglio, autentica colla sua firma i processi

verbali, rendiconti ecc. e tutti quegli atti che richiedono una forma solenne; e finalmente dispone quanto occorre al buon andamento della Società.

Art. 21. Il Bibliotecario disimpegna le funzioni ed attribuzioni del Presidente nella di lui assenza, impedimento o mancanza. Avrà la direzione, la custodia e la responsabilità della Biblioteca, e potrà essere autorizzato all'occorrenza di servirsi dei fondi sociali.

Art. 22. Di concerto col Presidente il Bibliotecario acquisterà i libri ed i periodici, la cui provista sarà stata deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 23. I due Consiglieri effettivi intervengono alle adunanze del Consiglio: quello che nell'elezione ottenne un maggior numero di voti sarà Vice-Bibliotecario, l'altro avrà speciale incarico dell'amministrazione dei fondi.

Art. 24. Il Segretario tiene il protocollo delle corrispondenze e delle deliberazioni: conserva sotto la sua responsabilità le carte ed i documenti attinenti alla Società: coadiuva il Presidente in tutto ciò che è relativo al suo ufficio: redigge e firma i verbali, pubblica gli avvisi per le adunanze generali, e tiene l'albo dei Soci.

Art. 25. Il Vice-Segretario è tenuto a prestare la sua opera nelle varie incombenze del Segretario e a surrogarlo assente.

Art. 26. Il Cassiere percepirà le quote mensili dei Soci, e le somme per qualunque titolo alla Società devolute, ne rilascerà le rispettive quietanze ed eseguirà i dovuti pagamenti dietro mandato firmato dal Presidente e dal Consigliere incaricato all'amministrazione dei fondi.

TITOLO QUINTO

Delle Adunanze.

Art. 27. Tanto le Assemblee generali, che le adunanze del Consiglio sono ordinarie e straordinarie. Le As-

semblee generali ordinarie si terranno alla fine di ogni anno sociale: le adunanze ordinarie del Consiglio una volta al mese.

Tanto le assemblee generali, che le sedute del Consiglio, saranno convocate straordinariamente a seconda dei bisogni.

Art. 28. Le Assemblee generali sono valide colla presenza di più di un terzo dei soci maschi; nella seconda convoca sono legali con qualunque numero.

Per le adunanze del Consiglio Direttivo resta fermo il disposto dell' articolo 18.

Nelle Assemblee generali le deliberazioni si prendono a maggioranza effettiva di voti.

Art. 29. Nell' Assemblea generale ordinaria il Consiglio Direttivo è tenuto a render conto del proprio operato.

In essa si nomineranno due Sindacatori pel detto rendiconto, che ne esibiranno rapporto al nuovo Consiglio.

Art. 30. Le proposte non potranno esser messe in discussione, se non siano presentate al Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima dell' Assemblea generale.

Art. 31. Il procedimento delle adunanze sarà conforme a quello che è generalmente in uso.

TITOLO SESTO

Disposizioni generali.

Art. 32. La Società ha la facoltà di nominare dei Soci Onorari.

Potrà essere conferito tale onore a chiunque si sarà reso benemerito o dell' Istruzione popolare in genere, o della Società; ed il suo nome sarà scritto in apposito albo.

Art. 33. I libri e gli altri oggetti di proprietà sociale sono sotto la responsabilità del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento dell' Associazione tal proprietà sarà devoluta al Municipio colla fiducia che ne vorrá disporre a beneficio del Popolo.

Art. 34. La Società s' intenderà sciolta di per sè, quando i Soci saranno ridotti ad un numero non eccedente i quindici.

Art. 35. Non potrà esser fatta alcuna spesa relativa alla Società senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 36. Le norme da seguirsi nell' attuazione del disposto dal presente Statuto, in quanto riguarda il buon andamento della Biblioteca, saranno fissate da apposito Regolamento.

REGOLAMENTO

TITOLO I.

Scopo e mezzi.

Art. 1. La Biblioteca popolare circolante istituita in Camerino per la lettura popolare si compone di libri e periodici donati o acquistati, purchè sempre rispondenti all' Articolo 1. dello Statuto.

Art. 2. Il giudizio e la scelta di questi libri sono affidati all' opera del Consiglio Direttivo, e ciò a norma dell' Art. 22 dello Statuto.

Art. 3. Tutto il ritratto dalle contribuzioni mensili, tolte le spese indicate nel bilancio preventivo, verrà impiegato nella compera di libri. Il bilancio verrà presentato dal Consiglio all' Assemblea generale al principio di ogni anno sociale.

TITOLO II.

Del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4. Il Consiglio Direttivo, formato a termini dell'Articolo 14 dello Statuto per elezione della Società, ha fra le altre attribuzioni quella di ordinare la vendita o il cambio di libri dichiarati inammisibili nella Biblioteca, fissarne l' orario per l'apertura e per la distribuzione, nominare o rinnovare il personale addetto alla medesima, e finalmente stabilire nei casi non previsti dallo Statuto.

TITOLO III.

Del Bibliotecario.

Art. 5. Il Bibliotecario tiene i libri sotto la sua responsabilità, compila un inventario dei mobili della Biblioteca ed un Catalogo generale dei libri e provvede alla periodica pubblicazione del medesimo, non che alla regolaritá della distribuzione e della recezione dei libri, finalmente alla tenuta dei registri di circolazione. In tuttociò potrà farsi aiutare da persona di sua fiducia scelta anche fuori della Società stessa.

Art. 6. L'ufficio del Bibliotecario è gratuito ed onorario.

Art. 7. Il Bibliotecario è incaricato di un rapporto statistico annuale che indichi il numero delle opere o volumi aumentati nella Biblioteca, il numero dei medesimi che fu messo in circolazione, il numero dei lettori diviso per sesso e condizione sociale, ed a seconda delle materie che dai lettori ebbero la preferenza.

TITOLO IV.

Ordinamento interno della Biblioteca.

Art. 8. Tutti i libri portano il suggello della Società e il numero d'ordine, che sarà trascritto in un Catalogo generale alfabetico come al modulo A.

Vi sarà anche un registro di circolazione come al modulo B.

Art. 9. Raccolti 100 volumi sarà pubblicato a stampa l'elenco di essi, e così di seguito al crescere dei libri. Questi elenchi verranno distribuiti ai Soci e diffusi per la Città, perchè tutti abbiano cognizione delle opere possedute dalla Biblioteca.

TITOLO V.

Della circolazione dei libri.

Art. 10. La lettura è solamente circolante, ossia il Socio porta a domicilio i libri che gli piacerà di scegliere e che non saranno mai più di due volumi di una stessa opera, o di opere diverse, nè potrà averne altri prima della restituzione di questi, la quale dovrà farsi entro il termine di quattro settimane. Se è un periodico non potrá tenersi più di una settimana.

Art. 11. Qualora il libro non fosse stato richiesto da altri, il lettore potrá ottenere una proroga per lo stesso tempo sopra stabilito.

Art. 12. Ogni socio che prenda libri deve segnar ricevuto di essi secondo le indicazioni che troverà nel registro di circolazione.

Art. 13. Ogni cittadino non socio potrà avere libri dalla Biblioteca circolante dietro la malleveria di due soci: quando il lettore non socio abbia comprovato di essere diligente e puntuale nella restituzione del libro, la malleveria di due soci offerta una volta potrà estendersi anche all' avvenire, qualora non sia fatta opposizione da' soci mallevadori.

Art. 14. Nel caso che un libro non fosse restituito nel termine fissato, il lettore sarà avvisato a domicilio, e, tardando il ritorno di esso anco dopo l' avviso, il socio sarà sottoposto ad una ammenda di centesimi 50 per ogni settimana di ritardo, e subirà nel caso di mora troppo prolungata la perdita dei diritti di socio a mente dell' articolo 13 dello Statuto. In caso di perdita, il Socio è obbligato a rimetterne copia, o il prezzo equivalente.

Art. 15. È proibito apporre sui libri marche, segni, note, appunti, piegare fogli, od altro. Il lettore che riportasse un' opera guasta, macchiata, mutilata o in qualunque modo deteriorata o scompleta, è tenuto a rimettere un nuovo esemplare della medesima nel tempo e ter-

mine di giorni 15, sotto le comminazioni dell'articolo precedente, non escluse tutte le altre di diritto.

Art. 16. Il lettore, che riceverà un libro deteriorato, dovrà farne menzione nella colonna delle osservazioni del Registro di circolazione, chè altrimenti si riterrebbe aver ricevuto il medesimo in buono stato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

GENTILE Prof. IGINIO Presidente

CONTI Dott. ARISTIDE Bibliotecario

PARISANI Conte Cav. GIUSEPPE
ANGELUCCI Prof. NESTORE } Consiglieri effettivi

MARIANI Ing. LUIGI
FEDERICI Prof. CESARE } Consiglieri supplenti

CASTELLI CESARE Cassiere

MANNUCCI Dott. MARIO Segretario

MELCHIORRI DOMENICO Vice-Segretario